

Informimpresa

Confartigianato FVG

Notiziario tecnico di Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia



CCNL Area Comunicazione,
sottoscritto il rinnovo del contratto

Delle paghe di maggio erogazione
del bonus fiscale di 80€

Le principali novità del decreto Renzi

Fattura elettronica verso ministeri,
agenzie fiscali ed enti di previdenza



In questo numero:

Fisco

Scadenze del mese di maggio 2014 pag. 4

Le principali novità del decreto Renzi pag. 6

Fattura elettronica verso ministeri,
agenzie fiscali ed enti di previdenza pag. 7

POS obbligatorio dal 30 giugno 2014
per imprese e professionisti pag. 7

Categorie

Pubblicità stradale
in Friuli Venezia Giulia pag. 7

Contratti

Scadenze contrattuali
del mese di giugno 2014 pag. 8

CCNL Area Comunicazione,
il 13.05.2014 sottoscritto
il rinnovo del contratto pag. 8

Apprendistato,
scadenza nei CCNL artigiani pag. 9

Legno, entro il 15 giugno
versamento al Fondo Regionale
di Categoria pag. 9

Normativa del lavoro

Delle paghe di maggio erogazione
del bonus fiscale di 80€ pag. 10

Al via il permesso unico di soggiorno
e lavoro per cittadini stranieri pag. 12

Indice di rivalutazione T.F.R. aprile 2014 pag. 14

Ferie non godute residue
al 31 dicembre 2012,
pagamento contributi pag. 14

Ambiente

Sistri, esclusi i produttori di rifiuti
pericolosi fino a 10 dipendenti pag. 15

Imballaggi e impatto del packaging:
indagine della Regione FVG pag. 15

Patronato INAPA

Pensioni: domande di accesso
al beneficio della salvaguardia prevista
dalla Legge di stabilità per il 2014 pag. 16

Cassetto previdenziale: 16 maggio
scadenza 1° rata
contributi previdenziali 2014 pag. 16

Dalle province

pag. 17

Scadenze del mese di giugno 2014

SCADENZE DI SABATO 31 MAGGIO PROROGATE A MARTEDÌ 3 GIUGNO

- **Mod. 730:** Presentazione da parte del contribuente al C.A.F. o professionista del mod. 730 e della busta per l'8 e il 5 per mille; consegna al contribuente di copia della dichiarazione mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3 da parte del datore di lavoro/ente pensionistico che presta direttamente l'assistenza fiscale.
- **Mod. UniEmens:** trasmissione telematica delle denunce contributive relative alle retribuzioni di aprile relative ai lavoratori dipendenti e a quelli iscritti alla gestione separata inps.
- **Comunicazione operazioni con paesi black list:** presentazione della comunicazione delle operazioni con operatori economici con sede negli Stati black list relativa al mese di aprile.
- **Comunicazione acquisti da San Marino** invio telematico della comunicazione degli acquisti da operatori economici di San Marino, senza addebito dell'iva da parte del cedente, registrati ad aprile.

VENERDÌ 6 GIUGNO

- **Soggetti che operano con la Pubblica Amministrazione:** obbligo di utilizzo della fattura elettronica nei rapporti commerciali con ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.

SCADENZE DI DOMENICA 15 GIUGNO PROROGATE A LUNEDÌ 16 GIUGNO

Ravvedimento: regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti relativi alla scadenza del 16/05/2014 con sanzione ridotta al 3% degli importi non versati.

LUNEDÌ 16 GIUGNO

Versamenti iva, ritenute e contributi previdenziali: versamento unitario:

- dell'**iva** relativa al mese di maggio;
- della **4^a rata del saldo iva** 2013 per chi ha scelto il pagamento rateale;
- delle **ritenute** alla fonte operate nel mese di maggio;
- dei **contributi** dovuti dai datori di lavoro sulle retribuzioni di competenza di maggio;
- dei **contributi** sui compensi corrisposti in maggio ai lavoratori parasubordinati e agli associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
- dei **contributi** dovuti per i compensi corrisposti in maggio a venditori a domicilio e prestatori occasionali in caso di superamento della franchigia annua di € 5.000.

UNICO 2014: versamento senza maggiorazione dello 0,40% relativo ai seguenti tributi:

- **IRPEF o IRES** (saldo 2013 e primo acconto 2014);
- **IVA annuale** relativa al 2012 con la maggiorazione dell'1,20% (0,40 % per mese o frazione di mese successiva al 16/3);
- **imposte sostitutive** liquidate in dichiarazione dei redditi:
 - **cedolare secca** (saldo 2013 e primo acconto 2014);
 - imposta contribuenti **nuovi minimi** (saldo 2013 e primo acconto 2014);
 - imposta regime **nuove iniziative**;
 - imposta sul valore degli immobili situati all'estero da parte dei soggetti residenti (saldo 2013 e primo acconto 2014);
 - imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da parte dei soggetti residenti (saldo 2013 e primo acconto 2014);
 - imposta sostitutiva rivalutazione facoltativa beni aziendali;
- **rate** successive alla prima relative alla **rettifica IVA contribuenti minimi**;
- **acconto** del 20% dell'imposta sui redditi assoggettati a **tassazione separata**;
- saldo 2013 e del primo acconto 2014 dei **contributi INPS** dovuti da artigiani e commercianti sul reddito eccedente il minimale e dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata;
- **studi di settore:** versamento iva su adeguamento;
- **IRAP** versamento del saldo 2013 e del primo acconto 2014.

CCIAA: versamento con modello F24 senza maggiorazione dello 0,40% del diritto annuale per il 2014.

IMU: pagamento della prima rata o in unica soluzione dell'imposta dovuta per il 2014.

TASI: pagamento della prima rata o in unica soluzione dell'imposta dovuta per il 2014 (per i comuni che non hanno approvato delibere sulla TASI entro il 23 maggio e pubblicato le stesse sul sito del dipartimento delle Finanze entro il 31 maggio, l'acconto Tasi va versato alle ordinarie scadenze in misura pari al 50% dell'aliquota standard dell'1 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, mentre per le abitazioni principali va versato il 16 dicembre, unitamente al saldo).

Comunicazione dati dichiarazioni d'intento: invio dati di dichiarazioni d'intento ricevute utilizzate per la prima volta nella liquidazione iva in scadenza.

Mod. 730: consegna al contribuente di copia della dichiarazione mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3 da parte del Caf o professionista.

**VENERDÌ 20 GIUGNO**

Conai: presentazione dell'apposita dichiarazione relativa al mese di maggio.

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO

Elenchi intrastat: presentazione, da parte degli operatori con obbligo mensile, degli elenchi delle operazioni intraccee effettuate in maggio.

LUNEDÌ 30 GIUGNO

Imposta sulla pubblicità: versamento della 3^a rata da parte dei soggetti che hanno scelto di versare l'imposta a rate trimestrali.

Locazioni: versamento imposta di registro sui contratti nuovi o tacitamente rinnovati con decorrenza 1/06/2014 in mancanza di opzione per la cedolare secca.

Mod. UniEmens: trasmissione telematica delle denunce contributive relative alle retribuzioni di maggio relative ai lavoratori dipendenti e a quelli iscritti alla gestione separata inps.

Unico 2014: presentazione in posta da parte dei soggetti non tenuti all'invio telematico che scelgono la presentazione su supporto cartaceo.

Comunicazione operazioni con paesi black list: presentazione della comunicazione delle operazioni con operatori economici con sede negli Stati black list relativa al mese di maggio.

Comunicazione acquisti da San Marino: invio telematico

della comunicazione degli acquisti da operatori economici di San Marino, senza addebito dell'iva da parte del cedente, registrati a giugno.

Comunicazione leasing e noleggi: se non già segnalati in aprile con la comunicazione relativa allo spesometro vanno inviati i dati dei contratti stipulati nel 2013, da parte delle società di leasing e da parte degli operatori esercenti l'attività di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, unità da diporto e aeromobili.

Rivalutazione partecipazioni e terreni non aziendali: versamento della prima o unica rata di imposta sostitutiva per chi ha effettuato la rivalutazione al 1/1/2014, della seconda rata per chi ha effettuato la rivalutazione al 1/1/2013 e della terza rata per chi ha effettuato la rivalutazione al 1/7/2011 e ha scelto il pagamento a rate (codici tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate).

Mod. 730: invio delle dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate da parte dei Caf, dei professionisti e dei sostituti d'imposta

IMU: presentazione in Comune della dichiarazione per gli immobili per i quali si sono verificate variazioni nel corso del 2013 IMU (compresi fabbricati gruppo D non accatastati delle imprese). Per far valere l'esenzione IMU vanno segnalati delle imprese edili anche gli immobili, mai locati, costruiti o ristrutturati per la rivendita.

POS: Termine per attivare il POS da parte dei soggetti che vendono beni o prestano servizi per consentire ai clienti il pagamento mediante bancomat o carte di debito.

**ARTIGIANCASSA**
GRUPPO BNP PARIBAS**Finanziamenti Artigiancassa: *Diamo valore alla tua impresa***

Il prestito Artigiancassa "Scorte", veloce e competitivo, per favorire l'approvvigionamento delle scorte in materie prime, prodotti finiti e il reintegro del capitale circolante.

In più, lo scoperto di conto, erogato subito in un'unica soluzione per soddisfare le piccole esigenze di liquidità

Contatta l'Artigiancassa Point più vicino a te:

- **Confartigianato Udine** - Claudio Castagnotto - 0432.516774
- **Confartigianato Pordenone** - Cristina Zuccato - 0434.509212
- **Confartigianato Gorizia** - Giulio Pappalardo - 0481.82100581
- **Referente Artigiancassa** - Michele Borga - 366.6601920
Sede Regionale Veneto e Friuli Venezia Giulia
michele.borga@artigiancassa.it - www.artigiancassa.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti e dei servizi illustrati e per quanto espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti anche su supporto cartaceo presso la Sede Regionale Artigiancassa di Venezia/Mestre e presso tutti gli Artigiancassa Point.

Le principali novità del decreto Renzi

Con il DL 66 del 24/4/2014 sono state introdotte le seguenti novità.

Bonus 80 euro

Viene previsto per il 2014 a favore di chi percepisce redditi di lavoro dipendente o assimilato con reddito complessivo compreso tra 8.000 e 24.000 euro, un **credito di 640 euro** (80 al mese a partire da maggio) che sarà riconosciuto in busta paga dal sostituto d'imposta quando l'imposta sul reddito da lavoro supera la detrazione per lavoro dipendente. Dai 24.000 ai 26.000 euro il bonus viene riconosciuto in misura ridotta corrispondente al rapporto tra 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 2.000 euro.

Riduzione delle aliquote IRAP dal 2014

Dal 2014, le aliquote ordinarie irap a carico di imprese e professionisti vengono così ridotte:

- da 3,9 a 3,5%, per la generalità dei contribuenti;
- da 1,9 a 1,7%, per il settore agricolo e le cooperative di piccola pesca;
- da 4,65 a 4,2%, per le banche e gli altri soggetti finanziari;
- da 5,9 a 5,3%, per le imprese di assicurazione;
- da 4,2 a 3,8%, per le imprese titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori.

La riduzione potrà essere parzialmente applicata già in occasione del primo acconto 2014 applicando nell'ordine, a seconda dell'attività svolta, le seguenti aliquote: 3,75%, 1,8%, 4,5%, 5,7%, e 4%.

Tassazione delle rendite finanziarie e del capital gain

Dal 1/7/2014 sale dal 20 al 26% la tassazione su rendite finanziarie, redditi di capitale e *capital gain*. L'aumento riguarda in particolare dividendi e plusvalenze da partecipazioni non qualificate e interessi attivi su depositi e c/c, mentre non tocca dividendi e plusvalenze da partecipazioni qualificate o detenute da imprese, gli interessi dei titoli di Stato (12,50%), e il risultato netto delle forme di previdenza complementare (11%).

Abrogazione obbligo di ritenuta sui bonifici esteri

Viene definitivamente cancellato per gli intermediari finanziari l'obbligo, che sarebbe dovuto partire dal prossimo 1 luglio, di effettuare una ritenuta d'acconto del 20% sui trasferimenti di denaro provenienti dall'estero relativi a redditi da investimenti o da attività di natura finanziaria.

Rivalutazione dei beni aziendali

Viene previsto il versamento in unica soluzione anziché in tre rate annuali per l'imposta sostitutiva per la rivalutazione facoltativa dei beni d'impresa e per l'affrancamento della riserva di rivalutazione.

F24 telematico

Dal 1° ottobre 2014, i versamenti mediante modello F24, anche per i privati, potranno essere eseguiti:

- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline), in caso di compensazioni con il saldo finale pari a zero;
- esclusivamente in via telematica (Entratel o Fisconline, home banking, remote banking, Cbi) in caso saldo finale superiore a mille euro o in presenza di compensazioni con saldo positivo.

In conseguenza a tali previsioni il modello F24 cartaceo dal 1/10/2014 potrà essere utilizzato solo dai privati (ossia non titolari di partita iva) per versamenti fino a 1000 euro senza compensazioni.

Produzione energia da fonti rinnovabili da parte di imprese agricole

Dal 2014 i redditi derivanti dall'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali o fotovoltaiche, considerati fino al 2013 produttivi di reddito agrario, vanno determinati applicando ai corrispettivi registrati ai fini IVA il coefficiente di redditività del 25%. Di tale disposizione si deve tener conto già in sede di determinazione del primo acconto 2014.

IMU terreni montani

Dal 2014, con apposito decreto ministeriale, sarà ridefinito in base all'altitudine l'elenco dei comuni montani e di collina in cui i terreni agricoli, solo se posseduti da imprenditori agricoli o coltivatori diretti saranno esenti da IMU.

Fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione

Viene anticipato al 31/3/2015 l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica nei confronti delle amministrazioni pubbliche locali e delle altre amministrazioni pubbliche non già interessate dal suddetto obbligo che dal 6/6/2014 riguarda ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza.

Compensazione dei crediti verso la PA

Non è più limitata ai crediti commerciali maturati verso le pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2012, ma viene estesa anche ai crediti maturati successivamente, la possibilità di utilizzo degli stessi in compensazione per il pagamento di somme dovute in caso di ricorso agli istituti deflativi del contenzioso tributario (adesione al pvc o all'invito al contraddittorio, accertamento con adesione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale, mediazione).

Viene inoltre estesa alle cartelle e agli atti esecutivi notificati fino al 30/9/2013 (non più fino al 31/12/2012) la possibilità di compensare gli stessi crediti commerciali verso la PA con i debiti a ruolo relativi a tributi erariali, regionali e locali, contributi previdenziali e assistenziali, premi Inail.

Fattura elettronica verso ministeri, agenzie fiscali ed enti di previdenza

Dal prossimo 6 giugno, i fornitori di ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza sociale dovranno trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico XML tramite il sistema di interscambio (Sdi), gestito dall'Agenzia delle Entrate. Per tutte le altre amministrazioni centrali e per quelle locali, l'obbligo della fatturazione elettronica scatterà dal 31/3/2015.

La fattura elettronica che deve essere firmata digitalmente e deve contenere il codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni consultabile al sito www.indicepa.gov.it.

Le modalità attuative di tale procedura sono più dettagliatamente descritte nel sito www.fatturapa.gov.it.

Le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni devono riportare:

- il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge 136 del 13/8/2010;
- il codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della Legge 3 del 16/1/2003.

In mancanza di tali elementi nella fattura elettronica, le amministrazioni pubbliche non potranno procedere al pagamento della fattura.

POS obbligatorio dal 30 giugno 2014 per imprese e professionisti

In seguito della definitiva conversione in legge del DL 150/2013 (decreto Milleproroghe) è stata rinviata al 30 giugno 2014 la decorrenza dell'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito, obbligo previsto dall'art.15 del DL 179/2012 e che, in base al decreto interministeriale del 24/1/2014, doveva entrare in vigore già dal 28/3/2014.

Non sono previste specifiche sanzioni per la violazione di tale obbligo che, si sottolinea, non impone il pagamento mediante carte di debito, ma vincola chi vende beni o presta servizi ad accettare la richiesta del cliente di pagare mediante carte di debito (bancomat o carte prepagate). L'obbligo vale per importi superiori a 30 euro (Art. 2 Decreto interministeriale del 24 gennaio 2014).

Pubblicità stradale in Friuli Venezia Giulia

Dall'ottobre 2013, per tutte le strade di competenza di Friuli Venezia Giulia Strade spa, esclusi i centri abitati, è in vigore il **"Regolamento per la gestione della pubblicità lungo, in prossimità ed in vista delle strade di interesse regionale e strade di interesse nazionale a gestione della regione Friuli Venezia Giulia"**, che integra quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione, con indicazioni di dettaglio e procedurali relative all'adeguamento dei vari cartelli e dei mezzi pubblicitari installati.

In attesa di un riordino complessivo della materia, Friuli Venezia Giulia Strade spa, con una nota, precisa che tutte le indicazioni stradali che vengono definite come segnali turistici e di territorio, nonché i segnali che forniscono indicazioni di servizi e le "preinsegne" finalizzate alla

pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività, sono soggetti a preventiva autorizzazione. In particolare, le preinsegne, come confermato dalla Corte di Cassazione (n. 23383 del 4 novembre 2009), sono forme di pubblicità e pertanto sono soggette a canone annuo, stabilito forfettariamente da Friuli Venezia Giulia Strade spa in 20,00 euro per freccia. Sul sito (www.fvgstrade.it/ **bandi e modulistica/pubblicità**) si possono trovare i moduli relativi alla regolarizzazione delle preinsegne e quelli per la richiesta di nuova pubblicità, comprese le insegne di esercizio, nonché tutta la normativa di riferimento.

Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti si può contattare l'Ufficio Pubblicità di Friuli Venezia Giulia Strade spa, tel. 040 5604200.



Scadenze contrattuali del mese di giugno 2014

Le scadenze contrattuali del mese interessano il CCNL Area Legno-Lapidei

AREA LEGNO-LAPIDEI

Accordo di rinnovo 25.03.2014

Ritenuta della quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale

Il testo del rinnovo contrattuale disciplina le modalità di effettuazione della ritenuta della quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale.

Le aziende effettueranno una ritenuta di **25,00€** sulla retribuzione del mese di **giugno 2014** a titolo di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale. Il lavoratore può fare espressa **rinuncia alla trattenuta** entro il termine perentorio

del 10 giugno 2014 mediante dichiarazione individuale autografa all'azienda, inviata solo per conoscenza alle OO.SS. regionali FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL. Ai lavoratori iscritti alle OO.SS. FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL ai quali la quota associativa viene trattenuta sulla retribuzione, la ritenuta non sarà operata in quanto già compresa nella normale quota associativa mensile.

Le imprese verseranno le somme di cui sopra entro il 31 luglio 2014 sul c/c bancario presso la Banca Nazionale del Lavoro (IBAN: IT26K0100503211000000009034) intestato a: F.L.C. Federazione Lavoratori Costruzioni.

CCNL Area Comunicazione, il 13.05.2014 sottoscritto il rinnovo del contratto



Il 13 maggio 2014 è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del CCNL Area Comunicazione del 25/10/2010 per le imprese artigiane e delle piccole e medie imprese fra Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claa e le organizzazioni sindacali di categoria di Cgil, Cisl e Uil.

Il contratto decorre dal 1° gennaio 2013 e avrà validità fino al 31 dicembre 2015.

Si segnalano gli incrementi retributivi previsti nella parte economica e le novità di maggiore interesse.

Parte normativa:

Il nuovo testo contrattuale ha apportato delle modifiche alle seguenti disposizioni contrattuali:

- contratto a tempo determinato;
- prevista la nuova regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante ai sensi del TU 167/2011;
- periodo di prova e periodo di preavviso;
- iscrizione a San.Arti. anche per i lavoratori a tempo determinato con rapporto di almeno 12 mesi;
- protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta

della quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale.

Parte economica:

Incrementi retributivi: pari a 80€ lordi a regime per il 4° livello, da corrispondere in tre rate con decorrenza dal 1° giugno 2014, **1° febbraio 2015 e 1° ottobre 2015**, come indicato nella tabella sottostante.

Una tantum: per la copertura del periodo di carenza contrattuale di 15 mesi è prevista la corresponsione di un importo a titolo di "una tantum" pari a **160€** da corrispondersi in due rate: la prima pari a **80€** con la retribuzione del mese di luglio 2014 e la seconda pari a **80€** con la retribuzione del mese di **gennaio 2015**.

Tabella incrementi retributivi:

Livello	Prima tranche incremento dal 1° giugno 2014	Seconda tranche incremento dal 1° febbraio 2015	Terza tranche incremento dal 1° ottobre 2015
1 A	35,13	35,13	42,17
1 B	30,62	30,62	36,75
2	28,73	28,73	34,47
3	26,94	26,94	32,33
4	25,00	25,00	30,00
5 Bis	22,87	22,87	27,44
5	21,86	21,86	26,25
6	20,59	20,59	24,71

(Fonti: ipotesi accordo rinnovo CCNL Area Comunicazione del 13 maggio 2014)



Apprendistato, scadenza nei CCNL artigiani

Si riporta nella tabella sotto indicata i termini entro i quali è possibile instaurare contratti di apprendistato professionalizzante previsti dagli accordi che hanno stabilito di prorogare la disciplina prevista dal TU 167/2011 per i diversi settori:

CCNL	Accordo	Termine entro il quale assumere
CCNL Acconciatura Estetica	del 28.04.2014	fino al 30 giugno 2014
CCNL Area Chimica-Ceramica	del 23.04.2014	fino al 30 giugno 2014
CCNL Area Meccanica	del 15.04.2014	fino al 30 giugno 2014
CCNL Area Tessile-Moda	del 23.04.2014	fino al 30 giugno 2014
CCNL Servizi di pulizia	settore in attesa di rinnovo del CCNL	

Settori a regime

I settori nei quali la nuova disciplina relativa all'apprendistato professionalizzante prevista ai sensi del TU 167/2011 è a regime, in quanto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ha regolamentato la materia, sono:



CCNL Autotrasporto merci e logistica	accordo del 26.04.2012
CCNL Edilizia	accordo del 06.05.2013
CCNL Area Alimentazione-Panificazione	accordo del 19.11.2013
CCNL Area Legno-Lapidei	accordo del 25.03.2014
CCNL Area Comunicazione	accordo del 13.05.2014

Legno, entro il 15 giugno versamento al Fondo Regionale di Categoria

Il 15 giugno 2014 scade il termine per il versamento al Fondo Regionale di categoria del settore Legno per la quota dell'anno 2013, come previsto dal Contratto Collettivo Regionale di Lavoro.

L'importo da versare deve essere così calcolato:

- € 36,00 per ogni lavoratore dipendente in forza al 31 maggio, a carico dell'azienda;
- € 6,00 per lavoratore in forza al 31 maggio, a carico del lavoratore da trattenere a cura del datore di lavoro dalla retribuzione del mese di maggio.

Il contributo è dovuto anche per i dipendenti assunti con contratto di apprendistato e con contratto di inserimento-reinserimento e non deve essere riproporzionato per i contratti a tempo parziale.

Coordinate bancarie:

Le coordinate bancarie per effettuare il versamento tramite bonifico sono le seguenti:

Conto corrente:

IBAN IT 19 D 02008 12317 000060028013

intestato a: "EBIART - Fondo regionale di categoria Legno Arredamento"

Largo dei Cappuccini, 1/c – 33100 Udine

accesso presso la UNICREDIT S.P.A.

Filiale di Udine, Via Vittorio Veneto – 33100 Udine

(Fonti: art. 3 Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del settore Legno Arredamento del 01.10.2008)





Delle paghe di maggio erogazione del bonus fiscale di 80€

Il decreto Legge n. 66/2014 ha previsto la riduzione del cuneo fiscale in favore dei lavoratori dipendenti e assimilati riconoscendo un bonus fiscale di 640€ per il solo anno 2014, pari a circa 80€ mensili, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- i datori di lavoro/committenti erogano automaticamente il bonus fiscale a partire dalle retribuzioni di maggio 2014;
- il lavoratore deve essere titolare di reddito da lavoro dipendente o di alcune categorie di redditi assimilati;
- il reddito complessivo relativo al 2014 del lavoratore non deve superare i 26.000€ lordi;
- l'imposta lorda dovuta deve essere di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti;
- l'importo del bonus è al massimo di 640€ per i redditi fino a 24.000 €; se il reddito supera i 24.000€, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000€.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito le prime istruzioni operative in merito all'applicazione del Decreto Legge, entrato in vigore lo scorso 24 aprile 2014, con la circolare n. 8/E, integrata successivamente dalla circolare 9/E per ulteriori chiarimenti che colmano i numerosi dubbi interpretativi della norma, con domande e risposte su varie questioni concernenti i soggetti beneficiari, l'applicazione del credito da parte dei sostituti d'imposta, le modalità di calcolo del bonus, anche mediante esempi numerici, il recupero del credito erogato e il coordinamento con altre misure agevolative.

Come e quando viene erogato il bonus

Il datore di lavoro/committente eroga il bonus *"in via automatica"*, senza attendere nessuna richiesta specifica da parte del lavoratore, in presenza di determinate

condizioni (reddito complessivo, tipologia di reddito, sussistenza di un Irpef a debito) e *"ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile"*.

Pertanto, i sostituti d'imposta riconoscono il bonus spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di **maggio 2014**.

Nel caso in cui ciò non sia possibile per ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni del mese di **giugno 2014**, ferma restando la **ripartizione dell'intero importo** del credito spettante **nel corso dell'anno 2014**.

Chi sono i lavoratori beneficiari

Per l'erogazione del bonus fiscale la norma richiede di verificare la presenza dei 3 presupposti che danno diritto a percepirlo (come riportato nella tabella a fondo pagina):

Per il presupposto n. 1) della tabella: i potenziali beneficiari del credito sono i contribuenti il cui reddito complessivo è formato da reddito di lavoro dipendente e/o dalle seguenti tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente:

- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative;
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
- somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale;
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- remunerazioni dei sacerdoti;
- prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124/1993

1. Tipologia di reddito	Il lavoratore deve percepire reddito da lavoro dipendente o reddito assimilato a quelli da lavoro dipendente (solo alcune tipologie)
2. Sussistenza di un'imposta a debito superiore alle detrazioni da lavoro dipendente	Il lavoratore deve avere un'imposta lorda, determinata sui redditi di cui al punto 1, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro dipendente; il bonus spetta se l'imposta lorda è azzerata da altre categorie di detrazioni, ad esempio quelle per carichi di famiglia
3. Importo del reddito complessivo (che non corrisponde sempre al reddito da lavoro dipendente)	Il lavoratore deve essere titolare di un reddito complessivo per l'anno d'imposta 2014 non superiore a 26.000 euro, al netto del reddito derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze



comunque erogate;
g. compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.
Rimangono, invece, esclusi i titolari di redditi di pensione.

Reddito complessivo massimo di 26.000€

Il bonus "potenzialmente spettante" ai lavoratori è quantificato in funzione del **reddito complessivo** (R.C.) posseduto, ovvero il reddito da lavoro dipendente o assimilato più eventuali altri redditi del lavoratore, assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Il riconoscimento del bonus è subordinato al fatto che l'imposta determinata sul reddito complessivo del lavoratore (stimato dal sostituto d'imposta in corso d'anno), al netto **delle sole detrazioni di lavoro dipendente**, sia positiva.

Conseguentemente, i lavoratori per i quali l'IRPEF residua, una volta scomutate le detrazioni di lavoro dipendente, è pari a zero (i cosiddetti "incapienti") non hanno diritto al bonus.

Quantificazione del bonus spettante

Il bonus spetta in funzione del reddito complessivo posseduto nell'anno 2014 nonché della **durata** del rapporto di lavoro nell'anno, come indicato in tabella:

Bonus spettante	Reddito complessivo anno 2014
€ 640 x gg. durata rapporto	se il R.C. non è superiore a 24.000€
$[(26.000 - R.C.) : 2.000] \times € 640$ x gg. durata rapporto	se il R.C. è superiore a 24.000€ ma non a 26.000€

Il datore/committente calcola l'importo del bonus sulla base dei **dati reddituali a sua disposizione**:

- in base al **reddito previsionale** e alle detrazioni riferite alle somme e valori che il sostituto corrisponderà durante l'anno;
- in base ai dati di cui entrerà in possesso durante il corso dell'anno, ad esempio per effetto di **specifiche comunicazioni del lavoratore**, ad esempio relative alla percezione di redditi erogati da altri sostituti d'imposta relativi ad altri rapporti di lavoro intercorsi nell'anno 2014;
- mentre sarà erogato in misura intera nel caso di rapporto di lavoro part time.

Il credito di €640, o il minore importo spettante per effetto della riduzione prevista per i titolari di reddito complessivo compreso tra i 24.000€ e i 26.000€, deve essere **rapportato**

in relazione **alla durata** del rapporto di lavoro, e quindi anche inferiore all'anno, considerando il **numero di giorni** lavorati nell'anno; il calcolo del periodo di lavoro nell'anno 2014 va effettuato facendo riferimento ai giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro (ad es. nessuna riduzione in caso di part time verticale).

Pertanto il bonus sarà riproporzionato:

- in caso di interruzione del rapporto di lavoro dopo il mese di maggio 2014;
- in caso di assunzione durante l'anno 2014.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9 indica alcuni esempi di calcolo del bonus in relazione ai giorni di durata del rapporto di lavoro e con diverse metodologie:

- bonus annuo diviso 245 giorni (da maggio a dicembre) e moltiplicato per i giorni di ciascun mese (31 per maggio, luglio, agosto, ottobre e dicembre, 30 per giugno, settembre e novembre);
- bonus annuo diviso 214 giorni (da giugno a dicembre) e moltiplicato per i giorni di ciascun mese (31 per luglio, agosto, ottobre e dicembre, 30 per giugno, settembre e novembre);
- bonus annuo diviso il numero di periodi di paga (8 mesi da maggio a dicembre - 7 mesi da giugno a dicembre).

Non è invece possibile dividere l'importo del credito per le 12 mensilità, erogare la relativa somma per gli 8 mesi da maggio a dicembre, erogando la differenza a conguaglio.

Il bonus "non concorre alla formazione del reddito" e, quindi, le somme incassate a tale titolo non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunale. Non costituendo retribuzione per il percettore, i crediti non incidono sul calcolo dell'imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti eroganti.

Gli adempimenti dei datori di lavoro

I datori di lavoro/committenti, al ricorrere delle condizioni previste (rispetto dei limiti reddituali e IRPEF positiva una volta scomutate le sole detrazioni di lavoro dipendente), sono tenuti a riconoscere il bonus "in via automatica". A tal fine, il datore deve calcolare il reddito previsionale dallo stesso erogato durante l'anno, aggiungere i redditi eventualmente comunicati dal lavoratore (ad esempio relativi ad altri rapporti di lavoro) e le detrazioni di lavoro dipendente.

Il recupero del bonus erogato ai lavoratori può avvenire in compensazione tramite il Modello F24 mediante il nuovo codice tributo "1655", utilizzando fino a capienza l'ammontare complessivo delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga. L'Agenzia delle Entrate precisa che rientrano nell'ammontare complessivo utilizzabile, a titolo di esempio:

- le ritenute relative all'IRPEF;



- alle addizionali regionale e comunale;
- le ritenute relative all'imposta sostitutiva sui premi di produttività;
- il contributo di solidarietà.

In caso di *incapienza* del monte ritenute tale da non consentire l'erogazione nello stesso periodo di paga a tutti i percipienti che ne hanno diritto, è previsto che il sostituto d'imposta utilizza, per la differenza, i *contributi previdenziali* dovuti per il medesimo periodo di paga, i quali non devono quindi essere versati.

L'INPS, con la propria circolare si limita nel precisare che i datori di lavoro/committenti potranno utilizzare il nuovo codice tributo "anche a valere sui contributi previdenziali".

Gli adempimenti dei lavoratori

Poiché il datore di lavoro/committente è tenuto a riconoscere il bonus "in via automatica" su un reddito previsionale calcolato sulla base dei redditi a sua disposizione, il lavoratore non deve effettuare nessuna specifica richiesta.

Nel caso in cui il lavoratore ha percepito nel corso dell'anno **altri redditi da lavoro o di altra natura**, o preveda di conseguirne, **è tenuto a comunicarlo** al proprio sostituto d'imposta che dovrà valutare se il bonus deve essere erogato in misura inferiore o il bonus non è dovuto.

Recupero del credito non spettante

Nel caso in cui sia stato erogato un bonus non dovuto, o dovuto in misura inferiore, il datore di lavoro/committente recupererà il credito nelle successive buste paga rispetto a quando è stata resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Il lavoratore che abbia, comunque, percepito dal datore di lavoro il bonus in misura superiore a quanto spettante sarà tenuto alla restituzione in sede di dichiarazione dei redditi.

Lavoratori cessati prima di maggio

Per i soggetti per i quali il bonus non sia stato riconosciuto dai sostituti d'imposta, in tutto o in parte, come ad esempio per i rapporti di lavoro cessati prima del mese di maggio, è possibile richiederlo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014.

Contribuenti senza sostituto d'imposta

I soggetti che percepiscono retribuzione da un soggetto che non è sostituto di imposta (ad esempio i collaboratori familiari) potranno richiedere il bonus soltanto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014.

(Fonti: art. 1 DL n. 66/2014 in vigore dal 24.04.14, circolari Agenzia delle Entrate n. 8/E del 28.04.14 e n. 9/E del 14.05.14, risoluzione n. 48/E del 07.05.14, circolare INPS n. 60 del 12.05.14)

Al via il permesso unico di soggiorno e lavoro per cittadini stranieri



Dal **6 aprile 2014** è operativa la procedura unica di domanda per il rilascio del c.d. "**permesso unico**" che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea.

È stato così pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo scorso il decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 40 recante attuazione della direttiva europea 2011/98/UE, in materia di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri.

L'obiettivo della direttiva europea è la semplificazione

procedurale, ovvero consentire agli Stati membri di esaminare le domande di autorizzazione di cittadini stranieri a soggiornare e lavorare nel proprio territorio nell'ambito di un'unica procedura di domanda e di rilasciare un'unica autorizzazione che sia al contempo per soggiorno e per lavoro subordinato.

Ecco il perché del c.d. "*permesso unico*", ovvero il permesso di soggiorno che attribuisce per tutti gli Stati europei un insieme comune di diritti ai lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Si evidenzia che alcuni aspetti di quanto contenuto nella direttiva europea erano già stati recepiti dalla normativa italiana (si pensi ad esempio all'istituzione del c.d. *Sportello Unico per l'Immigrazione* c/o le Prefetture - Ufficio Territoriale del Governo).

Il decreto legislativo n. 40 modifica da un lato il Testo Unico per l'Immigrazione ed opera altresì importanti abrogazioni di legge in materia di legislazione del lavoro per i cittadini stranieri, così come evidenziate di seguito.



Le principali modifiche al c.d. Testo Unico per l'Immigrazione:

a) nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa subordinata sarà **inserita la dicitura "perm. unico lavoro"** (anche quando si tratti di permessi rilasciati ad altro titolo ma che consentono comunque al titolare di svolgere attività di lavoro subordinato), ciò consentirà al datore di lavoro di comprendere in modo immediato se il lavoratore è assumibile o meno.

Tale dicitura non viene indicata nei permessi rilasciati per lavoratori:

- ✓ autonomi;
- ✓ stagionali;
- ✓ marittimi;
- ✓ distaccati;
- ✓ alla pari;
- ✓ protezione temporanea o motivi umanitari o protezione internazionale;
- ✓ studio o formazione;
- ✓ titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e titolari di carta blu UE (in quanto tali permessi hanno già uno status favorevole per il possessore);

b) il termine di 20 giorni già previsto per il **rilascio/rinnovo** del permesso di soggiorno viene aumentato a **60 giorni**, nelle more il lavoratore potrà comunque soggiornare in modo legittimo nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, sempreché:

1. la richiesta del rilascio del permesso sia stata effettuata contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno (in caso di primo rilascio) oppure prima della scadenza del permesso entro i 60 giorni successivi (in caso di rinnovo);
2. sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso;

c) il termine per il rilascio da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione del **nulla osta al lavoro** subisce una dilatazione da 40 a **60 giorni**;

d) le istanze di nulla osta all'ingresso per lavoro saranno esaminate nei limiti numerici stabiliti annualmente con il **decreto flussi**, quelle eccedenti potranno essere esaminate nell'ambito delle quote che si renderanno successivamente disponibili.

Ciò consentirà di snellire i carichi di lavoro assegnati agli Sportelli Unici, i quali una volta raggiunti i limiti numerici di quote assegnabili, non saranno più tenuti ad esaminare le domande ulteriori e motivare eventuali dinieghi (con riduzione del contenzioso).

Il datore di lavoro avrà modo di conoscere in tempo reale lo stato della sua domanda di nulla osta consultando l'apposito portale web del Ministero dell'Interno;

e) il lavoratore straniero che giunge in Italia per motivi di lavoro dovrà essere informato da parte dello Stato dei diritti che gli derivano dal momento in cui entra in possesso del permesso unico di lavoro, tutto ciò nell'ambito dell' "Accordo di integrazione" sottoscritto



tra lo Stato ed il lavoratore che già prevedeva la "sessione di formazione civica e di informazione" in materia di sanità, servizi sociali e lavoro, nonché salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le abrogazioni operate dal decreto legislativo n. 40 :

1. "il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, nonché alla consegna di autocertificazione del datore di lavoro attestante la sussistenza di un alloggio del lavoratore, fornito dei parametri richiamati dall'articolo 5-bis, comma 1, lettera a) del testo unico" (art. 13 DPR n. 394/1999 abrogato)*;

2. "per l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, deve essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro, anche ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, di cui all'articolo 13.

Il datore di lavoro deve comunicare allo Sportello Unico, entro 5 giorni dall'evento, la data d'inizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, ai sensi dell'articolo 37, nonché il trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza" (art. 36 bis co 1 DPR n. 394/1999 abrogato)*.

(* si ricorda che il Modello Q (contratto di soggiorno) era già stato superato di fatto a far data dal 15 novembre 2011 nell'ipotesi di instaurazione/variazione rapporto di lavoro e lavoro domestico (per approfondimenti vedi circolare n. 210/mm/11)

Novità per il settore del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano: l'articolo 2 del decreto legislativo n. 40 abroga l'art. 10 dell'allegato A del Regio Decreto n. 148/1931, pertanto decade il vincolo di cittadinanza o naturalità italiana per l'assunzione nel settore delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.

Pertanto dal 6 aprile 2014 viene eliminato il divieto di assunzione di personale straniero all'interno delle aziende del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano.

(Fonti: Direttiva UE n. 2011/98/UE del 13 dicembre 2011, D.lgs 4 marzo 2014 n. 40, Ministero Dell'Interno Dipartimento per le Libertà Civile e l'Immigrazione circ. n. 2460 del 04.04.2014)



Indice di rivalutazione T.F.R. aprile 2014

L'indice di rivalutazione del T.F.R. del mese di aprile 2014 è 0,710084%.

L'indice è utilizzato per rivalutare il trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2012 di un dipendente che risolve il rapporto di lavoro nel periodo dal 15 aprile 2014 al 14 maggio 2014.

(Fonti: www.istat.it)

Ferie non godute residue al 31 dicembre 2012, pagamento contributi

L'obbligo contributivo previsto per il datore di lavoro per le **ferie maturate nel corso del 2012** e non godute scade il prossimo 30 giugno 2014.

Il datore è tenuto a **versare la contribuzione** previdenziale riferita ai compensi per ferie non godute relativamente alla mensilità di giugno 2014, o diverso termine come indicato in tabella:

	Scadenza dell'obbligo contributivo
In assenza di regolamentazione contrattuale, aziendale o individuale in materia di termine ultimo per il godimento delle ferie	18° mese successivo all'anno di maturazione (mensilità giugno 2014)
In presenza di accordi e/o regolamenti aziendali o pattuizioni individuali che prevedono un termine ultimo per il godimento delle ferie (più ampio di 18 mesi)	Mensilità relativa al termine fissato dall'accordo, regolamento o pattuizione individuale

Nelle ipotesi di interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause previste da norme di legge (es. malattia, maternità, ecc.) che si siano verificate nel corso dei 18 mesi, il termine rimane sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento e riprende a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l'attività lavorativa.

Le modalità operative di assoggettamento a contribuzione dei compensi delle ferie non godute sono riportate nella circolare INPS n. 136/2007.

Si ricorda che in base alle vigenti norme, il lavoratore ha diritto ad un periodo minimo di ferie annuali di **4 settimane** (per il periodo effettivo si rimanda ai CCNL applicato) di cui:

- **2** dovranno essere godute obbligatoriamente nell'anno di maturazione;
- **2** potranno essere godute nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

Il periodo minimo di **4 settimane** non può essere sostituito dall'indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

(Fonti: circ. INPS n. 136/2007, n. 186/1999, n. 15/2002, messaggio INPS n. 118/2003, D.Lgs. 66/2003, interpello Ministero del Lavoro n. 4908/2006 e n. 5221/2006)

Prima aderisci, prima risparmi!

caem

Consorzio Artigiano Energia & Multiutility

Il CAEM è in grado di rappresentare gli interessi dei propri aderenti, garantendo un maggiore potere contrattuale nelle trattative con i fornitori. E' la soluzione più facile e sicura per accedere a benefici tariffari e ridurre i propri costi energetici.

Insieme per ottenere tariffe migliori.

Informazioni negli uffici di Confartigianato.

 Confartigianato



Sistri, esclusi i produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti

È stato finalmente pubblicato l'attesto decreto che esclude dal SISTRI i produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti (DM 4 aprile 2014).

Fatte salve le disposizioni per trasportatori e gestori, a seguito delle nuove disposizioni sono tenuti all'iscrizione e all'utilizzo del Sistri, in qualità di produttori iniziali, esclusivamente gli Enti e le imprese con oltre **10 dipendenti** produttori dei seguenti rifiuti:

- Rifiuti pericolosi da attività agricole ed agroindustriali (esclusi gli imprenditori agricoli ex art. 2135 cc che conferiscono i rifiuti nell'ambito di circuiti di raccolta organizzati ai sensi dell'art. 183 c.1 lett. pp) del D.Lgs. 152/06).
- Rifiuti pericolosi da attività di costruzione e demolizione.
- Rifiuti pericolosi da lavorazioni artigianali e/o industriali.
- Rifiuti pericolosi da attività commerciali e/o di servizio.
- Rifiuti pericolosi da attività sanitarie.

Nessuna esclusione, invece, per i produttori di rifiuti pericolosi derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e di depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi (art. 184 c.3 lett. g) del D.Lgs. 152/06)

I produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti dovranno continuare ad utilizzare le scritture cartacee tradizionali (registro e formulario) nonché, fino a diversa disposizione, a compilare ed inviare la dichiarazione annuale MUD. Per quanto riguarda la restituzione dei dispositivi si attendono ulteriori indicazioni da parte del ministero.

Per i soggetti obbligati il pagamento del contributo Sistri 2014 è stato prorogato al 30 giugno 2014.

Resta confermata la sospensione del sistema sanzionatorio fino al 31 dicembre 2014.

Imballaggi e impatto del packaging: indagine della Regione FVG

Tutte le imprese sono invitate a collaborare al sondaggio

La Regione Friuli Venezia Giulia, con il supporto dell'associazione Animaimpresa, ha attivato un progetto teso a rilevare l'adozione di buone pratiche in materia di eco-design, riduzione, recupero e riuso degli imballaggi da parte delle imprese.

Scopo dell'iniziativa è la costituzione di un Osservatorio che possa fornire dati e informazioni utili alla pianificazione strategica regionale.

Confartigianato FVG supporta l'iniziativa ed invita le

imprese a fornire il proprio contributo compilando un questionario on-line disponibile in 2 versioni:

a) Questionario per produttori di imballaggi (disponibile all'indirizzo: <http://www.animaimpresa.it/questionario-a-aziende-produttrici-di-imballaggi>).

b) Questionario per utilizzatori di imballaggi (disponibile all'indirizzo: <http://www.animaimpresa.it/questionario-b-pratiche-di-approvigionamentotrasformazioneimpie-go-di-imballaggi-e-materiali-da-imballaggio/>).

LUCE

GAS

DOPPIO RISPARMIO
DOPPIA TRANQUILLITÀ

Confartigianato

aim
energy

Informazioni negli uffici di Confartigianato



Pensioni: domande di accesso al beneficio della salvaguardia prevista dalla Legge di stabilità per il 2014

Il Decreto Ministeriale 14 febbraio 2014, ha disposto che tutti i lavoratori potenziali beneficiari della 5° salvaguardia, hanno l'onere di **presentare domanda di accesso al beneficio il entro il 16 giugno 2014**.

- a) Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria antecedentemente al 4/12/2011;
- b) lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in base ad accordi individuali o collettivi;
- c) lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in base ad accordi sottoscritti;
- d) lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011;

e) lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria;

f) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011.

Per ogni categoria interessata ci sono ulteriori requisiti specifici da abbinare oltre al fatto che la pensione non potrà avere decorrenza in base alle normative precedenti la Manovra Monti, dopo il 6 gennaio 2015.

Chi ritenesse di poter rientrare nelle casistiche di legge o volesse ulteriori informazioni in merito, può rivolgersi in tutti gli sportelli del patronato INAPA.

Fonte: Messaggio Inps n. 4373 del 2 maggio 2014



Cassetto previdenziale: 16 maggio scadenza 1° rata contributi previdenziali 2014

Già dallo scorso anno l'Inps non invia più la documentazione cartacea in azienda utile per il pagamento annuo trimestrale dei contributi Artigiani e Commercianti. In occasione della scadenza della **prima rata** relativa ai versamenti contributivi propri degli artigiani titolari/soci/collaboratori fissata **al 16 maggio 2014**, si rammenta a chi non avesse provveduto a reperire dall'Inps i codici per effettuare i relativi versamenti e ricordando l'importanza di effettuare il pagamento nel più breve tempo possibile per non incorrere nelle sanzioni di legge, può rivolgersi agli uffici di Confartigianato che **gratuitamente per i propri iscritti**, mette a disposizione un apposito servizio che offre la consegna del prospetto per il pagamento dei contributi individuali (cosiddette codeline).

Si avvisa inoltre i nuovi iscritti alla gestione artigiani dell'Inps, che non ricevendo alcuna lettera di avviso dei contributi in scadenza né le avvertenze per la compilazione del modello F24, devono consultare necessariamente il Cassetto Previdenziale Inps anche tramite i nostri sportelli,

portando preferibilmente con sé la lettera di avvenuta iscrizione pervenuta dall'Istituto.

Tutte le informazioni di supporto presso le sedi di Confartigianato.





Trieste

Formazione e aggiornamento professionale nella gestione aziendale

Progetto formativo realizzato con il contributo della Fondazione CRTrieste

Confartigianato Trieste organizza per le imprese artigiane ubicate nel territorio provinciale momenti informativi e formativi sull'aggiornamento del progresso normativo di pertinenza aziendale e sulla gestione aziendale.

Una costante azione di formazione aziendale, specificatamente in questo periodo di crisi economica e di liquidità, è la base per la sopravvivenza di molte realtà imprenditoriali.

Specificatamente Confartigianato mette a disposizione presso la propria sede n. 6 risorse umane adeguatamente formate per garantire una attività informativa e formativa calibrata sulla realistica esigenza della Vostra Impresa che prevede l'esclusività durante il momento formativo con l'obiettivo di adeguarsi per quanto più possibile alle singole esigenze imprenditoriali.

Le tematiche formative, con i rispettivi referenti di settore,

riguarderanno le seguenti aree tematiche:

- Accesso al credito e finanziamenti (referente Luca Matelich).
- Normative di gestione contabile (referente dott.ssa Mariagrazia Huez).
- Normative di sicurezza e di igiene del lavoro (referente ing. Giulia Vendrame).
- Normative ambientali (referente dott.ssa Sara Olivieri);
- Normative di gestione dei rapporti di lavoro (referente Consulente del Lavoro Cristiana Viduli).
- Gestione utenze energetiche (referente Paolo Soloperto).

Per programmare il momento formativo nelle tematiche prescelte invitiamo le Imprese a contattare la Segreteria di Direzione – Sig. Luca Matelich (040 3735202) – che coordinerà lo staff formativo.

Il progetto formativo è realizzato grazie al contributo della Fondazione CRTrieste.

Corsi di formazione per attività di bonifica dell'amianto

Si informano i Signori Soci che Edilmaster - la Scuola Edile di Trieste, formalmente riconosciuta ed accreditata in materia di formazione professionale, intende organizzare i seguenti corsi di formazione con l'obiettivo di far conseguire l'attestato di abilitazione riconosciuto su tutto il territorio nazionale per operare nelle relative attività:

- corso per **"RESPONSABILI DI GESTIONE E DIREZIONE DELLE ATTIVITÀ DI BONIFICA AMIANTO"**: ha una durata di 50 ore, esami compresi, la frequenza è pomeridiana una o due volte la settimana.
- corso per **"RESPONSABILI TECNICI PER L'ISCRIZIONE ALBO GESTIONE RIFIUTI D.M. 28/04/98"**: ha una durata di 42 ore, esami compresi, la frequenza è pomeridiana una o due volte la settimana.

I corsi rientrano nell'ambito delle operazioni di accompagnamento finalizzate all'abbattimento del costo relativo all'acquisizione di certificazioni obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali, e sono parzialmente finanziati dall'Ente Regionale.

È comunque prevista una quota di iscrizione pari a €150,00 per i "responsabili attività bonifica amianto" e di €126,00 per i "responsabili tecnici per l'iscrizione all'albo gestione rifiuti".

Invitiamo gli interessati a contattare tempestivamente la Scuola Edile di Trieste Edilmaster. La Segreteria della Scuola (Angela Varin tel. 040 2822432 – Pamela Sugan 040 2822460) rimane a disposizione per ogni ulteriore necessità di chiarimento dalle 09.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì.

Corsi formazione lavoratori

Si informa che, in base a quanto previsto dagli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011 relativi alla **formazione obbligatoria** dei lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro, Confartigianato Trieste organizza dei corsi formativi per i lavoratori dipendenti e soci lavoratori.

Invitiamo quindi gli interessati a compilare la **scheda di pre-iscrizione** ai corsi (a disposizione presso i nostri uffici o scaricabile dal sito www.confartigianatotrieste.it) ed a inviarla al numero di fax 040 3735224 o spedirla all'indirizzo e-mail sara.olivieri@artigianits.it.



Pordenone

Sicurezza alimentare, in partenza il nuovo corso Haccp

Confartigianato Pordenone organizza un corso sulla sicurezza alimentare che è obbligatorio, secondo la normativa nazionale e regionale, per tutti coloro che hanno intenzione di intraprendere un'attività di: preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura, compresa la somministrazione di prodotti alimentari. Il responsabile dell'impresa, infatti, deve garantire che le attività sopra elencate avvengano in tutta sicurezza per la salute del consumatore finale.

Il corso Haccp propone una concreta panoramica sulle normative e sulle sanzioni che regolamentano il settore alimentare, fornisce le linee guida per i corretti comportamenti e procedure atte a garantire un'adeguata igiene alimentare. Alla fine del corso verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.

Per informazioni sui corsi e iscrizioni, contattare Confartigianato Pordenone, ufficio formazione, 0434 509260, o inviare una mail a m.furlanetto@confartigianato.pordenone.it

Corso di formazione per preposti – D.lgs. 81/08

La Confartigianato Imprese Pordenone organizza corsi di formazione in materia di sicurezza rivolti ai lavoratori che ricoprono il **ruolo di preposto**, ai sensi dell'art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08.

Il corso è rivolto agli operatori quali capisquadra, capireparto, capiufficio, responsabili di produzione, o comunque a tutte le figure che svolgono un ruolo effettivo ed attivo di controllo sulle fasi operative e sugli altri lavoratori.

Il corso, della durata di 8 ore, comprende tutti gli argomenti previsti dal punto 5 dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011. Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% della durata prevista,

verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria, il superamento della quale porterà al rilascio del relativo attestato.

N.B. Si ricorda che la formazione del preposto è integrativa alla formazione di base prevista per tutti lavoratori (8-12-16 ore, a seconda della classificazione del rischio dell'azienda in base all'Accordo Stato Regioni 21 Dicembre 2011) e non la sostituisce in alcun modo.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti:
Ufficio Formazione - Manola Furlanetto 0434 509 250 / 269
Ufficio Ambiente e Sicurezza - Jody Bortoluzzi 0434 509 261.

SCHEDA DI ADESIONE CORSO PREPOSTO

(Da inviare via fax a Ufficio Formazione 0434 553639)

DITTA: _____
 Attività _____
 Indirizzo _____ Località: _____
 Tel. _____ Cell. _____
 Fax _____ E-mail _____
 P.I. _____ C.F. _____

Nome partecipante:

Legge n° 196/2003 – Tutela della privacy.

I Dati trasmessi che Lei ci autorizza a trattare, saranno utilizzati dall'Associazione ai fini dell'organizzazione della presente iniziativa e per l'eventuale trattamento a mezzo di sistemi informatici nonché per la diffusione a scopo istituzionale, nel pieno rispetto delle norme della legge n. 196/2003



Udine

Convegno sulle opportunità in Myanmar e manifestazione "Italian Products Expo 2014"

(Udine, 12 Giugno 2014)

CATA ARTIGIANATO FVG, nell'ambito del Progetto Volo finanziato dalla Regione FVG, organizza per tutti gli aspiranti imprenditori e artigiani, il convegno gratuito in oggetto.

In Myanmar sono stati fatti sensibili progressi sul piano delle riforme economiche dopo le aperture sul piano politico. "La World Bank, che prevedeva una crescita del 6,9%, l'ha ora alzata al 7,8% annuo nel periodo tra il 2014 e il 2016" (fonte: Il Sole 24 Ore del 07/04/2014).

Evidenziamo che nel mese di Agosto a Yangon ci sarà una vetrina dedicata al Made in Italy. È questo l'obiettivo di "Italian Products Expo 2014", manifestazione plurisettoriale che si terrà dal 7 al 10 Agosto al Tatmtaw

Center di Yangon, principale centro fieristico del Paese. Nel periodo della Fiera verranno inoltre organizzati degli incontri B2B in uno spazio appositamente organizzato presso lo spazio espositivo.

Il focus su questo Paese e sull'evento fieristico sopra citato saranno oggetto di un convegno che si terrà il 12 Giugno pv presso la sede centrale di Confartigianato a Udine, via del Pozzo 8, dalle ore 18.30 alle ore 20.00 circa.

Per partecipare al presente convegno è necessario spedire entro il 10 Giugno la scheda di adesione reperibile sul nostro sito internet www.confartigianatoudine.com (ref. Flavio Cumer, e-mail: fcumer@uaf.it, fax 0432 516765, tel. 0432 516743).

Potenziamento del Patronato Inapa

Nuovo recapito a San Giorgio di Nogaro

Da venerdì 23 MAGGIO 2014 verrà aperto un nuovo sportello del Patronato INAPA negli uffici di Confartigianato Udine Servizi Srl a

SAN GIORGIO DI NOGARO

Via Marittima - Centro Commerciale Laguna Blu.
tel. 0432/811016 fax 0432/810956

il recapito verrà effettuato ogni **1° e 3° venerdì del mese dalle ore 9 alle ore 10.**

Il recapito sarà gestito a cura della responsabile della sede zonale di Cervignano sig.ra Luisa Piemonte.
Gli artigiani, i loro familiari e/o i loro dipendenti, i

pensionati residenti nei comuni limitrofi, potranno usufruire di questo ulteriore servizio di assistenza per le prestazioni **previdenziali, assistenziali, infortunistiche e pensionistiche.**

Auspichiamo che il potenziamento del servizio di patronato sul territorio così deciso da Confartigianato Udine per essere più vicino agli associati, trovi il gradimento dei nostri assistiti, ricordando con l'occasione che il servizio offerto dal patronato è per legge completamente **GRATUITO.**

Per qualsiasi informazione e/o richiesta ci si può rivolgere telefonando anche al numero 0432 516655 o inviare una mail a inapa@uaf.it o lpiemonte@uaf.it



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Vuoi ricevere informazioni **aggiornate e complete** per la tua impresa?
Vuoi avere direttamente sul tuo pc le **novità** per il settore artigiano e conoscere
le **iniziative** di Confartigianato Udine?

Iscriviti alla newsletter quindicinale **gratuita** dal sito

www.confartigianatoudine.com



Udine

Seminario gratuito: i pagamenti internazionali

CATAARTIGIANATOFVGeUniCreditorganizzano, nell'ambito del Programma di Educazione Bancaria e Finanziaria In-Formati e con la partecipazione di Confidimprese FVG, il seminario gratuito sul tema dell'internazionalizzazione "I PAGAMENTI INTERNAZIONALI" per giovedì **3 luglio 2014 dalle 18.00 alle 20.30** nella sede Confartigianato di Udine in Via del Pozzo n. 8

Programma:

1. Il Cash Management ed il Trade Finance: premessa.
2. I rischi nel processo di internazionalizzazione.
3. I mezzi di pagamento tradizionali: novità.
4. Casi pratici tratti dalla quotidiana attività.

5. Evoluzione dei mezzi di pagamento tradizionali.
6. Casi pratici tratti dalla quotidiana attività.
7. I mezzi di pagamento garantiti da Banca – Crediti documentari e garanzie.
8. Casi pratici tratti dalla quotidiana attività.
9. Confidimprese FVG garanzie forti a sostegno dell'internazionalizzazione.

Destinatari: imprese (titolari o responsabili commerciali) che operano con l'estero.

Iscrizioni: la scheda di adesione scaricabile dal sito www.confartigianatoudine.com andrà inoltrata entro il 25 Giugno (ref. Marco Lepre; tel. 0432 516763; fax 0431 516764; e-mail: mlepre@uaf.it).

Servizio successioni

Confartigianato Udine Servizi srl fornisce un servizio di assistenza e consulenza per le pratiche di successione gestito con competenza, professionalità e riservatezza.

Cos'è la dichiarazione di successione

La denuncia di successione riguarda la destinazione dei beni appartenuti ad una persona, dopo che questa è venuta a mancare.

Cosa prevede il servizio

Confartigianato Udine Servizi srl è in grado di:

- predisporre la dichiarazione di successione e tutte le autocertificazioni occorrenti;
- richiedere le visure catastali riguardanti le proprietà immobiliari intestate in tutto o in parte al *de cuius*;
- predisporre il prospetto di autoliquidazione delle imposte e dei tributi dovuti e delle corrispondenti deleghe di pagamento;
- consegnare la dichiarazione di successione alla Agenzia delle Entrate competente per territorio;

- predisporre la documentazione necessaria allo svincolo dei conti correnti bancari, postali, dossier titoli, etc.;
- compilare e presentare, nel caso la successione riguardi il trasferimento di beni immobili, la domanda di volture alla Agenzia del Territorio (ex Catasto) competente.

Se necessario, come nella successione testamentaria, Confartigianato Udine Servizi srl si attiverà per ottenere il supporto di un notaio.

Come attivare il servizio

Dopo aver fissato un appuntamento e valutate le esigenze specifiche, verrà richiesta tutta la documentazione necessaria per predisporre la dichiarazione di successione.

Confartigianato Udine Servizi srl è in grado anche di dare adeguata assistenza per tutti gli atti stipulabili in vita relativi alla destinazione del patrimonio ereditario, in modo da lasciare ogni cosa per tempo al suo posto.

Servizio successioni Via Ronchi, 20 – 33100 Udine – Tel. 0432 510659 – rcomuzzo@uaf.it

Corsi sicurezza

Per permettere ai datori di lavoro delle imprese associate di assolvere agli obblighi formativi in materia di sicurezza, Confartigianato Udine organizza i corsi sotto indicati. Per informazioni e adesioni contattare gli uffici Confartigianato Udine presenti sul territorio.

CORSO	GIUGNO	LUGLIO
Primo Soccorso	Udine	
Aggiornamento di Primo Soccorso		Udine
Aggiornamento Antincendio (rischio basso - 2 ore)	Udine	Udine
Aggiornamento Antincendio (rischio medio - 5 ore)	Udine	Udine
Antincendio (rischio basso - 4 ore)	Udine	Udine
Antincendio (rischio medio - 8 ore)	Udine	Udine
Formazione di base dei lavoratori (LAV)	Udine	
CGA – Conduttore Gru su Autocarro		Udine
PLE – Conduttore Piattaforme elevabili	Udine	Udine
PRE – Formazione aggiuntiva preposti	Udine	